



Ministero dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO
Piazzale Premuda n°2/e — 57025 PIOMBINO (LI)

S (+39) 0565224240 - 0565221000

E-MAIL: piombino@guardiacostiera.it

g (+39) 0565/261011

Web: www.guardiacostiera.it/piombino

ORDINANZA N° 92 / 2007 in data 8 agosto 2007

Operazioni di allibo di prodotti siderurgici vari con nave in banchina

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino,

- VISTA** la propria ordinanza n° 99/2002 in data 29 novembre 2002 con la quale è stato approvato il "Regolamento per le operazioni di allibo di rinfuse secche nella rada del porto di Piombino";
- VISTA** la richiesta di ampliamento del campo di applicazione (arti) dell'Ordinanza n.99/2002 al fine di "effettuare il trasferimento di prodotti siderurgici nell'ambito dell'area portuale alle banchine commerciali";
- VISTO** il parere espresso dalla locale Corporazione dei Piloti in data 25 ottobre 2006 con nota n° 36;
- VISTO** il parere espresso dall'Autorità Portuale in data 01 febbraio 2007 con foglio n° 1103;
- VISTO** il parere espresso dall'Azienda USL 6 di Livorno, Dipartimento della Prevenzione — Zona Val di Cornia — U.F. Prevenzione, Igiene Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, in data 12 giugno 2007, con foglio n° 52600;
- CONSIDERATO** che la citata ordinanza n°99/2002 si applica unicamente alle operazioni di allibo di rinfuse secche nella rada del porto di Piombino;
- VISTI** gli artt. 17, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione, nonché l'art. 104, comma 1, lett. V, del D.L.vo 31 marzo 1998 n. 112;

ORDINA

Articolo 1

Nel Porto di Piombino è possibile effettuare operazioni di allibo di prodotti siderurgici (Coils, Slubs, Billets, Wire Rods, Bars, Rails ecc.) diversi dalle rinfuse secche, con nave da caricare/scaricare ormeggiata in banchina e nave di servizio affiancata.

Articolo 2

Alle operazioni di allibo indicate all'art. 1 si applicano, per quanto possibile, le disposizioni di cui agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, e 9 del "Regolamento per le operazioni di allibo di rinfuse secche nella rada del porto di Piombino", approvato con l'ordinanza n° 99/2002, citata in premessa.

Articolo 3

Fermo restando il disposto dell'art. 62 del Codice della Navigazione, non è necessaria una specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima, per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 1. Chi intende effettuare le operazioni medesime dovrà allegare le Check List (allegato B e C al citato Regolamento), compilate e sottoscritte dai comandanti delle unità interessate all'allibo, alla richiesta di accosto/movimento delle navi utilizzate nell'attività suddetta.

Articolo 4

I trasgressori delle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e salve le maggiori responsabilità, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, dagli artt. 1231 e 1174 del Codice della Navigazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, con pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/piombino nonché tramite i locali organi di informazione.

Piombino, 8 agosto 2007

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Marco LANDI

**Copia conforme all'originale sottoscritta con
firma autografa e conservata presso questo
Ufficio – Art. 19, D.P.R n. 445/2000**

